

AVANGUARDIA GIURIDICA

collana a cura di MARCO ANTONIOL

diritto penale

MA32

ETTORE BALSANO

La guida in stato di ebbrezza e l'omicidio stradale

EXEO edizioni 

STUDI APPLICATI

pubblicazioni professionali

ISBN formato pdf : 978-88-95578-65-1

ETTORE BALSANO

LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E L'OMICIDIO STRADALE

La trasformazione della
configurazione giuridica e del
trattamento sanzionatorio della guida
in stato di ebbrezza



fax: 049 9710328 – tel: 049 9710328 martedì e giovedì 12:30 > 14:00
e-mail: info@exeoedizioni.it - www.urbium.it - www.exeoedizioni.it

L'opera analizza la disciplina prevista dal legislatore per il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alla luce della riforma intervenuta con la legge 120 del 2010.

Viene altresì riassunto il dibattito giurisprudenziale attinente alla materia dei sinistri stradali mortali provocati da guidatori in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti. Sono illustrate la tesi tradizionale che sussume tale fattispecie storica nella figura dell'omicidio colposo aggravato e quella innovativa che ritiene configurabile l'articolo 575 del codice penale a titolo di dolo eventuale. L'opera fa emergere in tutta la sua evidenza il disagio e la difficoltà proprie degli interpreti del diritto: quest'ultimi devono affrontare fenomeni propri della modernità con strumenti giuridici diastorici in quanto propri di un'epoca ormai passata. Per questa ragione il testo prospetta le soluzioni attuate in altri ordinamenti giuridici ed alcuni progetti di legge fermi alle Camere per introdurre anche nel nostro paese il reato autonomo di omicidio stradale.

L'opera è consigliata agli interpreti del diritto ossia a coloro che, a vari livelli, si trovano a dovere applicare quotidianamente le norme del codice della strada.

Copyright © 2012 Exeo S.r.l. Tutti i diritti riservati. È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del singolo destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica, e dei suoi stretti collaboratori professionali: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata senza il consenso scritto dell'editore. Quanto alla riproduzione dei contenuti, sono consentite esclusivamente citazioni in virgolettato a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dal nome dell'autore, dell'editore, e dal titolo e anno della pubblicazione. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

Finito di stampare il 28 febbraio 2012 | autore: Ettore Balsano, laureato in giurisprudenza | collana: Avanguardia Giuridica, a cura di Marco Antoniol | materia: diritto penale | tipologia: studi applicati | formato: digitale, pdf | codice prodotto: MA32 | ISBN: 978-88-95578-65-1 | prezzo: € 15,00 | editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD casella postale 76/A 35028 Piove di Sacco PD info@exeoedizioni.it. Luogo di elaborazione presso la sede operativa.

professionisti

pubblica amministrazione

SOMMARIO

CAPITOLO I - INTRODUZIONE.....	6
1. Prefazione.....	6
2. Piano dell'opera.....	7
CAPITOLO II - L'ARTICOLO 186 DEL CODICE DELLA STRADA	10
SEZIONE I - L'INQUADRAMENTO DELL'ARTICOLO 186.....	10
1. La quantità di alcol nel sangue quale discrimine tra sanzione amministrativa e sanzione penale.....	12
2. Le prescrizioni di carattere procedurale contenute nei commi 2-ter e 2-quater.....	13
SEZIONE II - LA COMPONENTE AMMINISTRATIVA DELLA NORMA.....	17
3. La sanzione prevista per la guida in stato di ebbrezza con un valore alcolemico tra un minimo di 0,5 ad un massimo di 0,8 g/l.....	17
4. La sospensione della patente	18
5. La revoca della patente	29
6. La confisca del veicolo.....	34
7. La sanzione del fermo amministrativo del veicolo	40
8. La decurtazione dei punti dalla patente.....	44
SEZIONE III - LA COMPONENTE PENALE DELLA NORMA	69
9. Il reato contravvenzionale di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 186.....	69
10. Il reato contravvenzionale di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 186.....	72
11. Il reato contravvenzionale di cui al comma 7 dell'articolo 186.....	74
12. La guida in stato di ebbrezza di un mezzo a trazione animale ovvero di un velocipede	83
CAPITOLO III - L'ARTICOLO 186 -BIS DEL CODICE DELLA STRADA.....	88
SEZIONE I - L'INQUADRAMENTO DELL'ARTICOLO 186 -BIS.....	88
1. Le categorie di soggetti ad "alcol zero"	88

2. Gli incrementi sanzionatori previsti dai commi 2, 3 e 6 dell'articolo 186-bis.....	90
SEZIONE II - LA COMPONENTE AMMINISTRATIVA DELLA NORMA.....	93
3. La sanzione prevista per coloro che pur appartenendo alle categorie "alcol zero" guidano con un tasso alcolemico non superiore a 0,5 g/l e l'aumento previsto in caso d'incidente stradale.....	93
4. Le ipotesi di revoca della patente per gli appartenenti alle categorie ad alcol zero e di confisca del veicolo.....	94
5. Le sanzioni "speciali" previste per i soggetti infradiciottenni.....	97
SEZIONE III - LA COMPONENTE PENALE DELLA NORMA	100
6. Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti in merito al tasso alcolemico posto in essere dagli appartenenti alle categorie ad alcol zero.	100
7. Le disposizioni di diritto penale, parte generale, contenute nella norma	102
CAPITOLO IV - L'OMICIDIO COLPOSO CAUSATO PER VIOLAZIONE DELLA REGOLA CAUTELARE DI CUI AGLI ARTICOLI 186 E 186- <i>BIS</i> DEL CODICE DELLA STRADA	104
SEZIONE I - PROBLEMI APPLICATIVI DELLA DISCIPLINA ATTUALE	104
1. La natura delle regole cautelari previste per la materia della circolazione stradale.....	104
2. L'inquadramento del fatto storico nell'articolo 589 del codice penale	107
3. L'inquadramento del fatto storico nell'articolo 575 del codice penale	116
4. Una panoramica delle soluzioni adottate negli ordinamenti stranieri per qualificare le morti dovute agli incidenti stradali.....	119
5. Alcuni progetti di legge che sono stati presentati nel nostro Paese per prevedere un'autonoma figura di reato.....	121
CONCLUSIONI	127
BIBLIOGRAFIA.....	130
SITOGRAFIA.....	131

CAPITOLO I INTRODUZIONE

1. Prefazione

La guida in stato di ebbrezza è un tema di grande attualità sia sotto un profilo meramente scientifico, che sotto uno sociale e oserei dire antropologico: esso si collega al tema generale dell'abuso di sostanze alcoliche ed a quello ancor più generale della responsabilità individuale¹: è ovvio che la consapevolezza della pericolosità di un comportamento come quello di mettersi alla guida di un qualsiasi mezzo con la mente offuscata dai fumi dell'alcol dovrebbe essere in ognuno dei consociati quale uno degli elementi fondanti il vivere comune. Sfortunatamente questa ovvietà non è tale per tutti e lo Stato si trova a dovere predisporre gli strumenti preventivi e repressivi che siano più idonei per fronteggiare questo pericolo. Infatti condurre un veicolo in stato di ebbrezza fa sì che la percezione della realtà circostante e i propri riflessi siano offuscati al punto da non essere più in grado di garantire la sicurezza propria e degli altri².

Tuttavia il legislatore nel disciplinare tale fenomeno ha dovuto non solo tenere in considerazione la pericolosità dello stesso, ma anche la sua diffusione ed il fatto che esso interessa in modo sempre maggiore le fasce più giovani della popolazione. Dunque se da una parte lo strumento fornito dalla sanzione penale appare, per la sua forza intimidatoria, il più idoneo per fronteggiare tale fenomeno (che è bene non dimenticare mai può essere

¹ Sul tema si consiglia l'opera di MASSIMO CACCIARI, *Sulla responsabilità individuale* edito dalla casa editrice Servitium 2002.

² Secondo uno studio dell'A.C.I. intitolato "la guida in stato di ebbrezza" il 54,2% dei sinistri stradali sono provocati da soggetti in stato di ebbrezza.

prodromico ad eventi molto nefasti come l'invalidità permanente o addirittura il decesso di una pluralità di persone), il legislatore non può non tenere presente le controindicazioni che tale mezzo ha in relazione all'economia della sua applicazione³ ed all'effetto stigmatizzante nei confronti di colui che ne viene colpito, così come indicato da un gigante della sociologia quale Erwin Goffman⁴.

Queste esigenze contrapposte hanno fatto sì che il ruolo del diritto penale nella regolamentazione di questo fenomeno variasse nel tempo: la componente penale nella guida in stato di ebbrezza è stata preponderante soprattutto quando si è trattato di rispondere a fatti di cronaca che hanno suscitato particolare allarme sociale e che hanno spinto il legislatore a rispondere con lo strumento più afflittivo tra quelli a sua disposizione, ossia la sanzione penale.

Al contrario è stata preferita la sanzione amministrativa nel corso dei consueti e periodici processi di depenalizzazione in cui si è voluto limitare l'uso del diritto penale alle violazioni di legge più gravi.

Oggi il legislatore cerca di avvalersi della forza dissuasiva, di talune sanzioni amministrative (come la revoca della patente ed il fermo amministrativo del veicolo) servendosi delle norme penali soltanto per sanzionare la guida in stato di ebbrezza con valori alcolemici particolarmente elevati nel sangue, ovvero il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare se sono stati superati i limiti di legge⁵.

2. Piano dell'opera

³ L'applicazione di una sanzione penale comporta un dispendio di costi che sono necessari ad assicurare tutte quelle garanzie a cui ciascun imputato ha diritto. Invece l'applicazione di una norma amministrativa non presuppone la spendita di tali risorse.

⁴ ERVING GOFFMAN. *Stigma: l'identità negata*. Ombrecorte, Verona, 1983.

⁵ Fa eccezione l'estensione del rilievo penale della guida in stato di ebbrezza dei velocipedi.

La disciplina prevista per la guida in stato di ebbrezza appare a prima vista un coacervo inestricabile di leggi aventi natura diversa: non solo penali ed amministrative ma anche di procedura penale (si pensi alle disposizioni in merito alla competenza del Tribunale in composizione monocratica).

Questa mia opera avrà quale suo primo ed incrollabile obbiettivo il mettere ordine in tale situazione; questa è la ragione per cui, in entrambe le disposizioni di legge oggetto del mio commento, le norme penali saranno distinte da quelle amministrative.

Quest'opera conterà di tre parti: la prima tratterà la disciplina contenuta nell'articolo 186, la seconda atterrà all'186-*bis* del c.d.s. ed infine, nella terza verrà illustrato il tema purtroppo di grande attualità, delle morti provocate in incidenti in cui sono coinvolti conducenti in stato di ebbrezza.

In modo più analitico, nella prima parte verrà spiegato l'insieme delle norme che costituiscono l'articolo 186. Inizialmente verrà dato un inquadramento generale della norma: verranno affrontati temi quali la natura del divieto di guida in stato di ebbrezza, l'entità del valore alcolemico nel sangue quale discrimine tra rilevanza penale ed amministrativa del fatto e verranno illustrate talune prescrizioni di rito contenute in questa disposizione di legge.

Successivamente verranno evidenziate le norme amministrative più importanti dell'articolo: saranno illustrate le figure della sospensione e della revoca della patente, del fermo amministrativo e della confisca del veicolo. Quindi si parlerà della sanzione amministrativa prevista per coloro che sono colti alla guida di un mezzo con un tasso alcolemico che va da un minimo di 0,5 ad un massimo di 0,8 g/l.

Infine saranno trattate le norme penali previste nell'articolo: si partirà dalle fattispecie incriminatrici previste a seconda della diversa concentrazione di alcol nel sangue, per arrivare a quella

incriminante il rifiuto di sottoporsi all'etilometro ed alle norme di parte generale (del diritto penale) previste dall'articolo 186 c.d.s.

Nella seconda parte verranno esposte le novità apportate dal legislatore con la legge 120 del 2010 che ha introdotto l'articolo 186-*bis*: La trattazione partirà dall'inquadramento generale della norma di legge, illustrando quali sono le categorie di soggetti che non possono assumere alcuna sostanza alcolica mentre sono alla guida di un mezzo, per terminare nell'illustrazione degli incrementi sanzionatori previsti allorché le violazioni siano compiute da tali soggetti.

Infine nella terza parte si abbandonerà un mero piano *de iure condito*, per soffermarsi su di uno *de iure condendo*: dunque si passerà dall'aderente trattazione di disposizioni di legge ad un diritto in divenire, poiché da una parte sarà raccontato il dibattito giurisprudenziale in merito alla configurazione giuridica delle morti provocate da conducenti risultati positivi all'alcoltest; dall'altra saranno illustrate le proposte più importanti in merito alla previsione dell'omicidio stradale, ossia di un'autonoma figura di reato.

§§

CAPITOLO II L'ARTICOLO 186 DEL CODICE DELLA STRADA

SEZIONE I L'INQUADRAMENTO DELL'ARTICOLO 186

Il comma 1 dell'articolo 186 sancisce genericamente il divieto di guidare in stato di ebbrezza provocato dall'uso di sostanze alcoliche. Il legislatore si è avvalso di tale formula in modo da far coesistere all'interno di una medesima norma di legge sanzioni sia amministrative che penali; come già detto in precedenza talune prescrizioni hanno mutato la propria natura frequentemente passando da penale ad amministrativa⁶.

Del resto questa valutazione è il frutto di analisi complesse e non univoche: la scelta di attribuire ad una determinata fattispecie astratta valore amministrativo anziché penale comporta contemporaneamente vantaggi ed inconvenienti.

Le sanzioni amministrative presentano livelli d'ineffettività e facilità applicativa che per taluni aspetti sono superiori rispetto a quelle penali non essendo in alcun caso suscettibili di sospensione condizionale dell'esecuzione.

Inoltre il termine prescrizionale degli illeciti amministrativi è superiore a quello dei reati contravvenzionali, ossia della maggiore parte dei reati in materia di circolazione stradale⁷.

Sempre in merito al fenomeno prescrizionale, mentre

⁶ Esempio della natura cangiante di talune norme contenute nell'articolo 186, è dato dal rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di legge: considerato reato nel momento di entrata in vigore del Codice della Strada, fu poi oggetto di depenalizzazione per poi essere ripenalizzato (ved. p. 155).

⁷ Infatti gli illeciti amministrativi si prescrivono in cinque anni, ossia uno in più rispetto a quelli che ai sensi dell'articolo 157 c.p., sono sufficienti per prescrivere un reato contravvenzionale.

l'interruzione della prescrizione del reato non può consentire in alcuna ipotesi la protrazione del termine prescrizionale oltre la metà di quello stabilito come base, l'illecito amministrativo può vedere procrastinato il proprio termine prescrizionale senza alcun limite.

Tuttavia l'illecito amministrativo non può contenere una sanzione sia pure pecuniaria che in caso d'inadempienza possa trasformarsi in una di specie diversa, capace d'incidere sulla libertà personale del trasgressore come invece rientra nelle possibilità di una norma penale⁸.

Dunque la sanzione amministrativa è privata di gran parte del suo potere afflittivo nel caso di violazioni commesse da soggetti in stato di grave indigenza⁹.

In generale il legislatore si avvale o meglio si dovrebbe avvalere del principio di sussidiarietà, per scegliere la natura di un illecito: se è possibile perseguire l'interesse tutelato dalla norma attraverso una sanzione amministrativa, viene utilizzata questa strada limitando l'utilizzo dello strumento penale alle violazioni più gravi.

Ritornando all'articolo 186 del c.d.s. il Parlamento ha ritenuto che in determinati casi, fossero più idonee sanzioni amministrative quali la sospensione o la revoca della patente ovvero la confisca del veicolo, rispetto alla pena dell'ammenda. L'obiettivo di deflazionare il carico di lavoro posto agli uffici giudiziari ha contribuito sicuramente a questa scelta.

Il rilievo attribuito dal legislatore agli illeciti amministrativi ha comportato altresì la crescita esponenziale dell'importanza delle sanzioni accessorie alla commissione degli illeciti amministrativi: si tratta d'istituti giuridici che possono riguardare il veicolo ovvero cose diverse da quest'ultimo. Essi inoltre pur non comportando un'afflizione meramente patrimoniale, hanno

⁸ Il magistrato di sorveglianza può convertire la pena pecuniaria in quella della libertà vigilata o del lavoro sostitutivo ai sensi dell'art. 182, comma 2, disp. att. c.p.p., allorchè a seguito delle sue indagini, accerti l'effettiva insolvibilità del condannato.

⁹ FABIO PICCIONI, *I reati stradali*, I libri di Guida al Diritto 2004, p. 8.

sicuramente un contenuto sanzionatorio che va ad incidere sul patrimonio del soggetto destinatario della sanzione (ad esempio si pensi al danno patrimoniale derivante dal fermo amministrativo imposto ad un veicolo d'ingente valore commerciale destinato all'espletamento di una attività economica).

1. La quantità di alcol nel sangue quale discriminine tra sanzione amministrativa e sanzione penale

L'elemento della quantità di alcol nel sangue (come altri elementi essenziali delle fattispecie incriminatrici previste nel c.d.s...) è variato nel tempo: infatti mentre la soglia era fissata ad 0,8 g/l all'entrata in vigore del d.p.r.16 dicembre 1992, n. 495¹⁰, la stessa fu diminuita a 0,5 g/l per rispondere alle istanze che in tal senso venivano dall'Europa.

La Commissione delle Comunità Europee aveva invitato gli Stati ad intervenire in materia predisponendo una serie di misure: tra queste si annoveravano l'imposizione di tassi alcolemici pari a 0,5 g/l per le generalità dei conducenti, mentre per talune categorie, come ad esempio i neopatentati, i guidatori dei veicoli a due ruote e coloro che trasportavano merci pericolose, era stato individuato il più stringente limite di 0,2 g/l¹¹.

L'articolo 186 del c.d.s. è stato così oggetto di profonde modifiche da parte di una pluralità di atti legislativi derivanti dall'appartenenza del nostro Paese alla Comunità Europea¹².

Tali modifiche hanno comportato l'abbassamento della soglia di rilevanza penale da 0,8 g/l a 0,5 g/l.

Il legislatore del 2007 ha utilizzato il criterio del tasso

¹⁰ Si tratta dell'atto normativo con il quale è stato emanato il Codice della Strada attualmente in vigore.

¹¹ Tali indicazioni sono fornite dalla "Raccomandazione"2001/115/C.E. in www.federseid.it

¹² Tra gli atti normativi modificatori si ricordano la L. 125 del 2001 e il D.L. 121 del 2002, convertito dalla L. 168 del 2002.

alcolemico non solo per individuare l'area della rilevanza penale ma anche per determinare il trattamento sanzionatorio da applicare.

Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito nella legge del 2 ottobre 2007, n. 160 ha individuato la quantità di alcol nel sangue quale elemento caratterizzante le diverse fattispecie incriminatrici; infatti fino ad allora il c.d.s. prevedeva un'unitaria fattispecie incriminatrice in merito alla guida in stato d'ebbrezza¹³.

Infine la legge 120 del 2010 basandosi sempre su tale criterio ha depenalizzato la guida di un veicolo con un tasso alcolemico che va da un minimo di 0,5 g/l ad un massimo di 0,8 g/l. Dunque la quantità di alcol nel sangue è stata utilizzata nel corso della storia di riforma annuale del c.d.s. anche per determinare la natura dell'illecito.

2. Le prescrizioni di carattere procedurale contenute nei commi 2-ter e 2-quater.

La disposizione contenuta al comma 2-ter dell'articolo 186 del c.d.s., stabilisce la competenza del Tribunale in composizione monocratica in materia del reato di guida in stato di ebbrezza. La legge 214 del 2003 ha restituito la competenza al Tribunale dopo che per circa un anno essa era stata attribuita al Giudice di Pace¹⁴.

La prima questione che si è posta agli operatori del diritto è stata l'individuazione del giudice competente per materia relativamente ai reati di guida in stato di ebbrezza commessi prima del 13 agosto 2003 in relazione ai quali tuttavia, l'ufficio del Pubblico Ministero esercitava l'azione penale dopo tale data.

Tale argomento aveva causato addirittura un conflitto

¹³ L'articolo 186 prevedeva che salvo che il fatto costituisse un più grave reato, chiunque guidasse in stato di ebbrezza fosse punito con l'arresto fino ad 1 mese oltre all'ammenda da euro 258 ad euro 2.582.

¹⁴ La L. 214 del 2003 ha abrogato implicitamente la disposizione contenuta all'articolo 4 comma 2, lettera q) del D.Lgs. 274 del 2000.

giurisprudenziale: un primo orientamento riteneva che la competenza fosse del Tribunale in composizione monocratica¹⁵, mentre un secondo reputava che essa spettasse al Giudice di Pace¹⁶. I giudici che si riconoscevano in quest'ultimo sostenevano che la competenza per materia dovesse essere individuata sulla base della normativa vigente al momento della commissione del fatto, non avendo alcun rilievo eventuali modifiche procedurali a meno che non fossero contenute discipline transitorie.

I giudici che si riconoscevano nella prima posizione osservavano al contrario che la competenza per materia dovesse essere individuata in virtù del principio *tempus regit actum*, sulla base della normativa vigente al momento in cui veniva esercitata l'azione penale; una volta che la competenza fosse stata così incardinata essa sarebbe rimasta ferma anche nel caso di norme successive derogatorie, tranne che esse contenessero un'apposita disciplina transitoria.

Le Sezioni Unite intervennero per dirimere tale contrasto: fu stabilito che la competenza fosse del Tribunale anche per i reati occorsi prima del 13 agosto del 2003 in relazione ai quali l'azione penale era stata esercitata in una data successiva, rimanendo comunque applicabile il regime sanzionatorio proprio del Giudice di Pace¹⁷.

In conclusione la competenza per materia deve essere determinata in riferimento al momento in cui è stato emesso il decreto di citazione a giudizio.

Venendo al comma *2-ter*, esso statuisce come le sanzioni accessorie sancite dai commi 2 e *2-bis* debbano essere irrogate anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Prima dell'analisi della norma è fondamentale indicare quali siano le sanzioni: esse rappresentano la manifestazione del principio di supremazia della pubblica amministrazione che si manifesta attraverso una compressione o addirittura una

¹⁵ Cass. pen. sentenza del 14 ottobre del 2004, n. 47917.

¹⁶ Cass. pen. sentenza del 21 settembre 2005, n. 39399.

¹⁷ Cass. pen., Sezioni Unite, sentenza del 17 gennaio 2006, n. 3821.

soppressione delle facoltà che spetterebbero altrimenti al soggetto¹⁸. Si tratta degli istituti della sospensione e della revoca della patente, del fermo amministrativo e della confisca del veicolo.

Il comma 2 stabilisce la sospensione nel caso in cui il conducente guidi in stato di ebbrezza: la durata della sanzione accessoria in questione è ovviamente legata alla quantità di alcol nel sangue.

La figura della revoca è stata prevista sia per colui che è stato colto per ben due volte nel biennio alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l, sia per colui che abbia cagionato un incidente avendo la suddetta alcolemia. Qualora ricorra questa seconda ipotesi sono disposti anche il fermo amministrativo del veicolo e la sua confisca¹⁹.

Venendo ora all'applicazione della pena su richiesta delle parti, tale istituto che è disciplinato dagli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale prevede come in caso di patteggiamento la sentenza non comporti l'irrogazione delle pene accessorie che spesso, sono ben più temibili rispetto alle pene principali²⁰.

Tuttavia le sanzioni accessorie sono ontologicamente distinte da quelle penali siano esse principali o accessorie: questa diversità sussiste in tutta la sua interezza anche nel caso in cui le prime siano disposte dall'Autorità giudiziaria.

Si era posto il problema pratico circa l'applicabilità di questa tipologia di sanzioni in caso di patteggiamento: un primo orientamento assolutamente maggioritario riteneva che il giudice dovesse applicare la sanzione amministrativa accessoria anche in caso di patteggiamento, poiché vi era un'ammissione implicita della colpevolezza del soggetto che ammetteva la propria reità in

¹⁸ GIORGIO DI FRANCESCO, *Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie in caso di patteggiamento della pena* in www.amcorteconti.it.

¹⁹ Ovviamente qualora il mezzo appartenga allo stesso autore del reato.

²⁰ PAOLO TONINI, *Manuale Breve Diritto Processuale italiano*, Giuffrè Editore 2008, p. 532.

cambio di una pena più lieve²¹. Un secondo orientamento assolutamente minoritario ne sosteneva l'inapplicabilità, poiché la sentenza con la quale viene applicata la pena su richiesta delle parti non prescrive che il giudice accerti il reato così come invece richiesto dall'articolo 186 del c.d.s.²².

Tale contrasto giurisprudenziale è stato risolto con un'interpretazione autentica: infatti il legislatore ha previsto con la legge del 2 ottobre 2007, n.160 l'applicabilità di tale tipologia di sanzioni anche a quei procedimenti penali che si definiscono con l'applicazione della pena su richiesta delle parti.

§§

²¹ Cass.pen., sentenza del 18 luglio 1996, n. 7206

²² Cass.pen., sentenza del 20 dicembre 1996, n. 10980.

SEZIONE II LA COMPONENTE AMMINISTRATIVA DELLA NORMA

3. La sanzione prevista per la guida in stato di ebbrezza con un valore alcolemico tra un minimo di 0,5 ad un massimo di 0,8 g/l

La guida in stato di ebbrezza con un valore alcolemico compreso tra un minimo di 0,5 ad un massimo di 0,8 g/l, è stata depenalizzata dalla legge 120 del luglio 2010. Si è trattato di una scelta legislativa che ha modificato la natura di questa fattispecie astratta passata da reato ad illecito amministrativo²³.

Oggi sono previsti, quale trattamento sanzionatorio, il pagamento di una somma intercorrente tra un minimo di 500 ed un massimo di euro 2000 e la sospensione della patente di guida da un minimo di 3 ad un massimo di 6 mesi.

Questa depenalizzazione ha comportato delle ulteriori modifiche in merito alle norme applicabili a questa fattispecie: in primo luogo non è più rilevante il momento in cui l'infrazione è stata commessa; infatti non vi può più essere la maggiorazione della sanzione pari ad un terzo allorché la violazione sia stata compiuta nelle ore notturne, poichè tale aumento riguarda soltanto le ipotesi di reato.

I ciclomotori ed i motoveicoli condotti dai trasgressori non devono più essere sequestrati ai fini della confisca, ma tali mezzi possono essere affidati ad una persona idonea. Infatti l'articolo 213 comma 2-sexies si riferisce esclusivamente alla commissione di reati²⁴.

Una questione applicativa di grande rilievo attiene il destino

²³ LUIGI TRAMONTANO, *Guida in stato di ebbrezza- Accertamento del reato, sanzioni e cause estintive*, Giuffrè editore 2010, p. 118.

²⁴ LUIGI TRAMONTANO, *op. cit.*, p. 12.

processuale delle cause penali riguardanti la fattispecie astratta che è stato oggetto della depenalizzazione: la Corte di Cassazione ha stabilito in una recente pronuncia che, finché la sentenza di condanna non sia divenuta irrevocabile, qualsiasi giudice, e dunque anche quello di legittimità, debba pronunciare sentenza di proscioglimento perché il fatto non costituisce più reato senza dovere trasmettere il fascicolo all'autorità amministrativa. Qualora il processo sia addivenuto al terzo grado di giudizio la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto storico non ha più rilievo penalistico.

La pronuncia è importante soprattutto nella parte in cui la Suprema Corte non ritiene di dovere trasmettere gli atti alla competente autorità amministrativa. Il giudice di legittimità motiva la propria pronuncia adducendo il principio di legalità-irretroattività: esso infatti opera non solo per i reati ma anche per gli illeciti amministrativi²⁵. Inoltre la L. 120 del 2010 non contiene alcuna disposizione che consenta di ritenere derogato il suddetto principio imponendo conseguentemente la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa²⁶.

4. La sospensione della patente

La sospensione della patente può essere definita come quella sanzione che comprime le facoltà derivanti da quel provvedimento autorizzatorio di abilitazione alla guida che è richiesto dall'articolo 116 del codice della strada. Essa si traduce nell'interdizione per colui che abbia violato una norma prevista dal titolo quinto del c.d.s. della facoltà di guida per il tempo previsto dalla fattispecie astratta violata.

²⁵ L'operatività del principio di legalità nella sua accezione d'irretroattività è sancita dall'articolo 1 della legge 689 del 1981. tale atto normativo è richiamato a propria volta dall'articolo 194 del c.d.s.

²⁶ Cass.pen., Sez IV, sentenza 3 novembre 2010, n. 38692 in www.dirittoprocesso.com

Questa sanzione può avere sia natura che finalità differenti: infatti è prevista sia in seguito alla violazione di norme amministrative che per la commissione di reati. Inoltre tale misura può avere finalità profondamente diverse di cui è necessario tenere conto ai fini dell'interpretazione della normativa: ad esempio essa può essere disposta dal prefetto per evitare la commissione ovvero la reiterazione di fatti che seppure non costituenti reato sono comunque pregiudizievoli per una sicura e corretta circolazione stradale.

Tuttavia questa misura deve essere adottata dall'autorità giudiziaria in caso di sentenza di condanna per uno dei reati previsti dal legislatore poiché tale sanzione deriva *ipso iure* dall'accertamento della responsabilità penale del soggetto. Il rapporto tra il provvedimento prefettizio e quello giurisdizionale è stato oggetto di una serie di pronunce giurisprudenziali che hanno stabilito che sia il prefetto a dover detrarre dalla durata di applicazione della misura, il periodo di tempo sofferto in precedenza dall'autore della violazione senza che sia necessaria un'esplicita dichiarazione dell'autorità giudiziaria in tal senso.

Infatti se è vero che il provvedimento prefettizio e quello giurisdizionale hanno finalità e presupposti diversi (il secondo potrà trovare applicazione soltanto in seguito a pronuncia che accerti la responsabilità dell'imputato in ordine ad uno dei reati previsti dal legislatore), è altrettanto vero che non sono cumulabili poiché entrambi vanno ad incidere sull'autore della violazione per un medesimo fatto e ciò costituirebbe violazione del principio del *ne bis in idem*²⁷.

Prima che il legislatore intervenisse sulla materia, le Sezioni Unite avevano affrontato il tema dell'applicabilità di questa sanzione nei confronti di soggetti sprovvisti di patente ovvero di coloro colti alla guida di mezzi veicolari per la cui conduzione non è richiesto tale provvedimento di abilitazione.

Il supremo giudice negò l'applicabilità di questa sanzione amministrativa in entrambe le suddette ipotesi: le Sezioni Unite

²⁷ Cass. pen. SU, sentenza 21 giugno 2000, n. 20.

hanno fatto ricorso ad un argomento logico prima ancora che giuridico affermando che sarebbe irragionevole sanzionare un comportamento che non ha costituito abuso delle facoltà attribuite al soggetto dall'amministrazione con il rilascio della patente. Invece hanno utilizzato sia un criterio logico che uno letterale per negare la possibilità di applicare la sospensione a coloro che non abbiano mai conseguito la patente anche se il fatto è stato commesso con un mezzo per la conduzione del quale tale autorizzazione amministrativa non è richiesta.

Infatti se da una parte manca l'oggetto a cui applicare la sanzione visto che tale provvedimento non è stato richiesto né tantomeno concesso dall'Amministrazione essendo dunque impossibile tale applicazione sia sotto un profilo pratico che teorico, dall'altra lo stesso articolo 116 del codice della strada indica chiaramente la volontà legislativa di non irrogare tale sanzione a coloro che sono privi della patente perché non conseguita²⁸.

Il quadro è stato modificato dall'entrata in vigore della legge del 15 luglio 2009, n. 94 in cui il legislatore ha stabilito che la sanzione della sospensione della patente vada applicata anche a coloro che, dotati della patente, abbiano commesso la violazione in relazione alla quale tale misura è disposta alla guida di un mezzo per cui non sia richiesto il certificato di abilitazione alla guida. Questa misura legislativa può essere forse spiegata con la volontà di privilegiare il valore della responsabilizzazione di tutti coloro che siano alla guida di un qualsiasi veicolo.

Tuttavia appare evidente l'illogicità dell'equiparazione tra la pericolosità di un veicolo per cui la patente è richiesta dalla legge e quella di un veicolo per cui tale obbligo non è previsto; infatti un mezzo appartenente a questa seconda tipologia sarà sicuramente, a causa della minore potenza propulsiva e della conseguente velocità sviluppabile, molto meno pericoloso per l'incolumità pubblica e dei singoli utenti della strada, rispetto ad uno per la cui guida invece l'amministrazione vuole verificarne

²⁸ Cass.pen. SU, sentenza 30 gennaio 2002., n. 12316.